

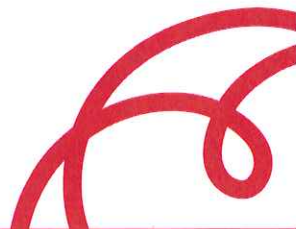


Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ALCUNE FATTISPECIE DI ILLECITO**

Approvato nella seduta dei giorni

20-21 maggio 2015





IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Visto l'art. 5 del Decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137;

Visto l'art. 7 del Decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137;

Visto l'art. 8 del Decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137;

Visto l'art. 16 comma 7 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n.2;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

Visto l'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei Contributi approvato dal CNDCEC il 14 gennaio 2009 e modificato il 14 ottobre 2009;

Visto l'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di regolamentazione dell'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

Visto il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015.

Visto il testo del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015 e trasmesso al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere vincolante ex art. 7, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Visto il D.M. 7 agosto 2009, n. 143 "regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139



EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ALCUNE FATTISPECIE DI ILLECITO

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione della procedura semplificata
- Art. 2 Attività propedeutiche all'azione disciplinare
- Art. 3 Apertura procedimento disciplinare. Istruttoria sommaria. Fissazione del dibattimento
- Art. 4 Dibattimento
- Art. 5 Decisione allo stato degli atti
- Art. 6 Decisione
- Art. 7 Pubblicazione e notifica della decisione
- Art. 8 Conseguenze in capo all'iscritto sanzionato per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo
- Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore

Premessa

Il presente Regolamento, contenente una procedura semplificata, si applica in caso di inadempimenti relativi alla normativa sotto indicata:

- 1) art. 5 del Decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 che prevede l'obbligo della polizza assicurativa;
- 2) art. 7 del Decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 che prevede l'obbligo della formazione professionale continua;
- 3) art. 16 comma 7 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n.2 che prevede l'obbligo della PEC;
- 4) art. 54 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che disciplina la sospensione per morosità;
- 5) art. 7 del Regolamento per la riscossione dei Contributi che disciplina la cancellazione dall'albo per morosità.

Fermo restando quanto indicato nel Regolamento Disciplinare per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nei giorni 18/19 marzo 2015, il presente regolamento prevede una procedura più snella per i procedimenti che non necessitano di una complessa attività istruttoria al fine di arrivare velocemente all'accertamento della sussistenza o meno della responsabilità del professionista.

Il procedimento disciplinare deve svolgersi comunque secondo i principi di imparzialità e buon andamento, nonché nel rispetto, oltre che del principio del contraddittorio, anche di quello della proporzione tra i fatti commessi e la sanzione erogata.



Le garanzie stabilite dalla legge a tutela dell'iscritto ed il rispetto dei suddetti principi cui sono tenuti i Consigli ed i Collegi di Disciplina, sono i medesimi adottati durante un procedimento disciplinare per violazioni di norme di legge e deontologiche diverse da quelle indicate sopra.

Art. 1

Ambito di applicazione della procedura semplificata

1. Le procedure previste dal presente Regolamento si applicano nei procedimenti disciplinari per l'accertamento della sussistenza delle violazioni riguardanti l'obbligo:
 - I. della formazione professionale continua;
 - II. del versamento integrale, all'Ordine territoriale, del contributo annuale di iscrizione;
 - III. dell'attivazione e del corrente uso della PEC
 - IV. della stipula della polizza professionale con adeguati massimali di garanzia, nei limiti di legge.

Art. 2

Attività propedeutiche all'azione disciplinare

1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, dopo il ricevimento dell'esposto da parte di soggetti terzi o del Consiglio dell'Ordine, ovvero dopo l'assunzione di una iniziativa d'ufficio e prima di provvedere all'apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine, per i fatti di cui all'art.1, può nominare un relatore, invita l'interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti emersi, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie.
2. La fase preliminare si conclude o con l'archiviazione della notizia o con l'apertura del procedimento disciplinare.
3. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina, udita la relazione del relatore incaricato o del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorché risulti che non vi sia stato alcun inadempimento relativamente agli obblighi di cui all'art. 1, ovvero allorché, pur risultando l'inadempimento, esso – a giudizio del Consiglio o del Collegio di Disciplina – sia di entità tale o concorrano particolari circostanze da consentire di non irrogare sanzioni.
4. Nel caso di archiviazione immediata, pur in presenza di un inadempimento, la decisione del Consiglio di Disciplina o del Collegio di Disciplina avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali inadempimenti della stessa natura da parte dell'iscritto.
5. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata a.r. indirizzata all'ultimo domicilio professionale comunicato dall'iscritto all'Ordine o mediante notifica tramite ufficiale giudiziario, all'iscritto interessato e al Consiglio dell'Ordine per le determinazioni di competenza.

Art. 3

Apertura del procedimento disciplinare. Istruttoria sommaria. Fissazione del dibattimento

1. Nei casi diversi dall'archiviazione immediata il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, delibera l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto che, all'esito dell'attività pre-istruttoria di cui all'art. 2, risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'art.1.



2. La delibera con la quale il Consiglio o il Collegio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, e la menzione che l'iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto all'albo.
3. La delibera di apertura del procedimento, salvo quanto previsto dal successivo 7° comma, comprende la fissazione della data del dibattimento e la nomina del Consigliere relatore incaricato di condurre l'istruttoria sommaria che sarà svolta con la richiesta di memorie e documenti all'iscritto, anche senza la sua audizione.
4. Il Segretario del Consiglio, o del Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, provvede a mettere a disposizione del relatore il fascicolo del procedimento.
5. La delibera deve essere notificata con spedizione entro 60 giorni a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario all'iscritto incolpato e comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 2 e all'articolo 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015 e al Consiglio dell'Ordine, con l'indicazione della data di convocazione al dibattimento, al quale l'iscritto deve essere invitato a comparire, nonché della facoltà di presentare memorie e documenti fino a dieci giorni prima del dibattimento.
6. Tra la data di ricezione da parte dell'incolpato della comunicazione di cui al comma precedente e la data del dibattimento devono intercorrere almeno venti giorni di calendario.
7. Il Consiglio o il Collegio in relazione ai fascicoli assegnati, può fissare la data del dibattimento anche disgiuntamente dalla delibera di apertura di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso la delibera di fissazione della data del dibattimento deve essere comunicata con le medesime modalità e con l'osservanza dei termini di cui al precedente comma 5. Tra la data di ricezione da parte dell'incolpato della comunicazione di cui al presente comma e la data del dibattimento devono intercorrere almeno venti giorni di calendario.
8. Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro 12 mesi dall'apertura del procedimento.

Art. 4 Dibattimento

1. I dibattimenti avanti al Consiglio o al Collegio di Disciplina non sono pubblici e si tengono presso la sede del Consiglio medesimo.
2. L'iscritto può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'Albo.
3. Nel dibattimento il Consiglio o il Collegio di Disciplina esamina i documenti e le memorie forniti dall'iscritto durante l'istruttoria sommaria, nonché gli elementi di fatto e diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
4. Dopo la relazione del Consigliere relatore sull'espletata istruttoria, vengono sentiti l'iscritto e il rappresentante dell'Ordine, se presente, oltre a eventuali testi ammessi dal Consiglio o dal Collegio di Disciplina. Infine viene data la parola all'incolpato, allorché ne faccia richiesta.
5. Deve essere redatto un verbale dell'attività svolta nel quale devono essere indicati:
 - la data della seduta;
 - il numero ed il nome dei componenti del Consiglio o del Collegio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
 - la menzione della relazione sull'espletata istruttoria;
 - l'indicazione dell'iscritto e del difensore, se presente, e delle dichiarazioni rese;
 - l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;



- i provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio in dibattimento;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio durante la riunione in camera di consiglio;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

6. Qualora l'incolpato o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo, può rinviare, per una sola volta, la trattazione ad altro dibattimento, dandone comunicazione all'assente, ovvero, in difetto, procede in sua assenza.

Art. 5

Decisione allo stato degli atti

Ove l'iscritto, regolarmente convocato, non si presenti al dibattimento, il Consiglio o il Collegio di Disciplina potrà decidere allo stato degli atti.

Art. 6

Decisione

1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, espletati gli incombeni dibattimentali si ritira per deliberare. La decisione viene presa a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio o il Collegio di Disciplina e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni.

2. Il Consiglio o il Collegio delibera con decisione motivata.

3. La decisione deve contenere i requisiti indicati all'art. 25 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015.

4. La decisione può consistere:

- nell'archiviazione del procedimento;
- nell'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- censura;
- sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a 6 mesi ed in caso di recidiva non superiore a 12 mesi;
- sospensione per morosità ex art. 54 del D.Lgs. 139/05;
- cancellazione a seguito di procedura ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la riscossione dei contributi.

5. Nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine

Art. 7

Pubblicazione e notifica della decisione

1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia.

2. La decisione viene notificata secondo quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015.



3. Il Consiglio dell'Ordine deve dare pronta comunicazione del provvedimento assunto in materia di mancato assolvimento dell'obbligo formativo anche al praticante dell'iscritto sanzionato.

Art. 8

Conseguenze in capo all'iscritto sanzionato per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo

Il provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell'iscritto è annotato nell'Albo. I professionisti ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario di esame.

Art. 9

Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dei giorni 20 e 21 maggio 2015.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 giugno 2015 e si applica ai procedimenti disciplinari aperti, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, da tale data.
3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento dell'apertura dei relativi procedimenti.